

Codice A1305A

D.D. 24 novembre 2016, n. 307

Occupazione temporanea, espropriazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nel Comune di MONTANARO (TO), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Montanaro - Perosa C.se - DN 400 (16") - DP 64 bar - Variante per inserimento Impianto di Lancio PIG", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 19.11.2014 - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal G. Massaia 2/A – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, del nuovo gasdotto "Montanaro – Perosa C.se - DN 400 (16") - DP 64 bar - Variante per inserimento Impianto di Lancio PIG", localizzato nel Comune di MONTANARO (TO), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza dei Servizi, nella seduta del giorno 11.03.2015, presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 664 in data 08.10.2015 con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R.

n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 19.11.2014;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga **11,50** ml per lato rispetto all'asse della tubazione libera, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata in data 31.05.2016 al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento (ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) di occupazione temporanea per un periodo di mesi dodici e di contestuale espropriazione e/o imposizione di servitù di gasdotto sugli immobili interessati dall'opera di cui all'oggetto, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il mantenimento della fornitura del gas naturale necessario per soddisfare sia le attuali richieste delle utenze civili ed industriali che il previsto ulteriore sviluppo del mercato locale, nonché, con l'adeguamento tecnologico, una maggiore sicurezza nella gestione dell'impianto.

Visto il piano particellare, trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. unitamente alla sopraccitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso barrato, con il colore verde e con il colore blu quadrettato le aree soggette, rispettivamente, ad asservimento, occupazione temporanea ed espropriazione, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, senza particolari indagini e formalità, come previsto dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di espropriazione, di occupazione e di imposizione di servitù, (ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005), mediante comunicazioni personali datate 09.06.2016.

Preso atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i Signori GALLEA Gaspare, nato a Montanaro (TO) il 10.11.1936 e TOSCANA Angela nata a S. Giorgio Canavese (TO) il 02.06.1938, (omissis) unici proprietari del terreno censito all'N.C.T. di MONTANARO (TO) - Fg. 16 - Mappale 231 - con nota in data 03.07.2016 hanno presentato osservazioni alla procedura di espropriazione, asservimento ed occupazione chiedendo a questa Struttura:

1. L' immediata sospensione della procedura ablativa in quanto, dopo aver esaminato gli atti depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune, hanno rilevato che:
 - il terreno di cui al Fg. 16 - mappale 105 - che risulta intestato al Signor GALLEA Gaspare, non è di Sua effettiva proprietà;
 - Invece il terreno di cui al Fg. 16 - mappale 231 - che risulta intestato al Sig. VOLPE Stefano, è di Loro piena proprietà;
 - Mancano le superfici delle porzioni di terreno soggette ad occupazione e/o espropriazione e/o servitù con le relative indennità offerte da SNAM;
 - Non risulta l'aggravio di servitù, imposto sul terreno di cui al Fg. 16 - mappale 231, necessario per accedere con il metanodotto ai terreni soggetti a procedura espropriativa, con i relativi oneri.
2. La sostituzione del piano particellare, depositato in Comune da SNAM Rete Gas S.p.A., previa rettifica ed integrazione dei dati.
3. L'ammontare dell'indennità complessiva spettante, tenuto conto che il Signor GALLEA Gaspare è Titolare di Azienda Agricola.

Vista la nota n. 4764 in data 03.08.2016 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dai Signori GALLEA Gaspare e TOSCANA Angela sopra generalizzati, ha precisato che:

- La documentazione depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune è completa in ogni dettaglio e conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.);
- A conferma di quanto sopra trasmette stralcio del piano particellare esecutivo nonché copia della lettera di richiesta deposito atti inviata all'Ufficio Tecnico Comunale di MONTANARO (TO).

A tale proposito si fa inoltre rilevare quanto segue:

1. Riguardo alla documentazione di cui ha preso visione il Sig. GALLEA presso l'Ufficio Tecnico Comunale, parrebbe, dalle verifiche effettuate tramite SNAM, che allo stesso sia stata mostrata una versione non aggiornata del piano particellare;
2. Peraltro il contenuto di tale versione non aggiornata, per quel che riguarda l'individuazione dei terreni oggetto della procedura espropriativa, è conforme alla versione definitiva in quanto ha comunque permesso al Signor GALLEA di individuare quali fossero i terreni di sua proprietà interessati dall'opera di che trattasi;
3. con il Decreto Legislativo n. 330 del 30.12.2004, sono state inserite nel D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico Espropriazioni), norme specifiche riguardanti le procedure di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti (comprese le modalità di partecipazione degli interessati), che prevedono l'emissione (dopo una o più riunioni di Conferenze di Servizi ex L. 241/1990 e s.m.i.) di un unico provvedimento comprendente anche l'approvazione del progetto definitivo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere (artt. 52 bis - 52 nonies);
4. Tali procedure sono regolamentate nel dettaglio dalla D.G.R. n. 25 - 3293 in data 03.07.2006, ed in particolare dall'"Allegato B" secondo il quale, tra gli atti necessari per esaminare l'istanza di autorizzazione (e quindi convocare la C.D.S.) deve esserci la documentazione attestante l'avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune interessato, quindi MONTANARO (TO), dell'avviso di avvenuto deposito presso gli Uffici Comunali del progetto dell'impianto (comprendente l'elenco dei fogli e delle particelle catastali interessabili dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea, con l'indicazione del nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali);

5. tale progetto, che ai fini della consultazione da parte degli interessati, è rimasto depositato presso la Sede comunale per almeno 20 giorni tra Dicembre 2014 e Gennaio 2015, (come previsto dall'art. 52 ter del D.P.R. 327/01 e s.m.i.) non poteva contenere le superfici soggette ad occupazione e/o espropriazione e/o servitù, e le rispettive indennità, in quanto era ancora modificabile in sede di C.d.S.;
6. dopo il rilascio del provvedimento regionale di autorizzazione n. 664/2015 sopraccitato, che ha approvato anche il tracciato del metanodotto e la larghezza della fascia di rispetto, è stato redatto da SNAM Rete Gas S.p.A. (previa verifica delle effettive proprietà), il piano particellare esecutivo (allegato all'istanza ablativa in oggetto) comprendente le superfici delle porzioni di terreno soggette ad occupazione e/o espropriazione e/o servitù, con l'indicazione delle rispettive indennità offerte a titolo provvisorio.
7. Anche tale piano particellare esecutivo è rimasto depositato presso la Sede comunale per almeno 20 giorni tra Giugno e Luglio 2016.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che:

- Presso la Sede comunale di MONTANARO (TO), sono state effettivamente depositate da SNAM due versioni di piano particellare ed il Signor GALLEA ha visionato quella non aggiornata.
- Non si rende necessario ripetere ex novo la procedura di asservimento coattivo in quanto le carenze riscontrate dal Sig. GALLEA nella documentazione visionata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di MONTANARO (TO), sono state sanate da SNAM con la redazione del piano particellare esecutivo allegato all'istanza di occupazione, espropriazione ed asservimento datata 30.05.2016.
- Riguardo al riconoscimento dell'indennità aggiuntiva ex art. 40 comma 4 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. a favore del Signor GALLEA Gaspare si fa presente che:
 1. Tale indennizzo spetterebbe solo qualora SNAM Rete Gas S.p.A. accettasse la proposta di cessione volontaria della porzione di terreno non utilizzabile ai fini agricoli;
 2. Infatti i terreni non sono oggetto di espropriazione bensì di asservimento, pertanto rimarranno nella titolarità del privato e, al termine dei lavori, (previsti in 12 mesi sull'intero tracciato), saranno restituiti nelle condizioni necessarie per la ripresa di tutte le attività agricole.
- gli indennizzi offerti sono stati quantificati con procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e pertanto, in caso di mancata accettazione, le osservazioni presentate potranno essere prese in considerazione dalla Commissione Provinciale Espropri di TORINO, in sede di determinazione delle indennità definitive di espropriazione, di asservimento e di occupazione.

Considerato che, in conformità alle deduzioni SNAM Rete Gas S.p.A. sopra indicate, che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopraesposti, non possono essere accolte le sopraccitate osservazioni presentate dagli aventi diritto Signori GALLEA Gaspare e MONTANA Angela, entrambi sopra generalizzati.

Considerato che, in materia di Usi Civici, per quanto riguarda il comune di MONTANARO (TO), pur risultando agli atti di questa Struttura un Decreto Commissariale di Assegnazione a Categoria datato 12.03.1936, dall'esame della documentazione presentata da SNAM nonché dai successivi accertamenti effettuati, non risulta che il nuovo impianto interessi terreni gravati da Uso Civico.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili, siti nel Comune di MONTANARO (TO), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Montanaro – Perosa C.se - DN 400 (16") - DP 64 bar - Variante per inserimento Impianto di Lancio PIG", meglio individuati con il colore rosso barrato nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di Immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

- 1.1 Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- 1.2 L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
- 1.3 L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di **metri 11,50** per parte dall'asse della tubazione libera, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
- 1.4 Il diritto di SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
- 1.5 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
- 1.6 Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

- 1.7 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
- 1.8 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposta l'espropriazione di porzioni di immobili siti nel Comune di MONTANARO (TO), meglio individuate con il colore blu quadrettato nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Sulla porzione di terreno di complessivi 1.864 mq., sita nel Comune di MONTANARO (TO), censita all'N.C.T. – Foglio n. 16 – mappale n. 570 - é prevista la costruzione del manufatto accessorio fuori terra con relativo accesso carraio, che costituisce il nuovo "Punto di Lancio PIG".

L'espropriazione è sottoposta alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 4

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di MONTANARO (TO), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Montanaro – Perosa C.se - DN 400 (16") - DP 64 bar - Variante per inserimento Impianto di Lancio PIG ", meglio identificati con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di SNAM Rete Gas S.p.A..

Possano partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 5

Le osservazioni presentate dagli aventi diritto in premessa generalizzati, Signori GALLEA Gaspare e MONTANA Angela, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 6

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati – che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1 - 3 e 4, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di occupazione ed asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 10.

ART. 7

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

ART. 8

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'espropriazione e/o l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 9

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione e/o asservimento e/o occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di TORINO.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone (in modo leggibile) le complete generalità.

E' posta a carico di SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 10

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 6 del presente provvedimento), in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 11

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 2/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 12

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte di Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)